

A: Agenzia delle Entrate
e-mail: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it
Da: Studio Legale Tributario
Data: 06 Agosto 2021

Oggetto: Risposta alla procedura di consultazione pubblica indetta dall'Agenzia delle Entrate, pubblica indetta in data 5 luglio 2021, in relazione allo Schema di Circolare e Schema di Provvedimento in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (*Controlled Foreign Companies, Cfc*).

Spett.le Agenzia delle Entrate,
Con la presente, lo Studio Legale e Tributario è lieto di fornire il proprio contributo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica indetta in data 5 luglio 2021, in relazione allo Schema di Circolare e Schema di Provvedimento in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (*Controlled Foreign Companies, Cfc*).

Sommario

1. PREMESSA	4
2. AMBITO OGGETTIVO	4
2.1. <i>I soggetti controllati non residenti (paragrafo 2.2 dello Schema di Circolare)</i>	4
3. IL REQUISITO DEL CONTROLLO	6
3.1. <i>Esempio a pagina 35 dello Schema di Circolare</i>	6
4. IL LIVELLO DI TASSAZIONE DEL SOGGETTO CONTROLLATO ESTERO	6
4.1. <i>Il livello di tassazione effettiva estera - imposte da considerare ai fini dell' effective tax rate (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 3.2 del Provvedimento)</i> ...	6
4.2. <i>Il livello di tassazione effettiva estera - partecipazione della CFC ad un consolidato fiscale (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettera c) del Provvedimento)</i>	8
4.3. <i>Il livello di tassazione effettiva estera - applicazione del regime CFC nello Stato della controllata di primo livello e possibilità di accreditare le imposte ivi pagate (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare)</i>	8
4.4. <i>Il livello di tassazione effettiva estera - rilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettera d) del Provvedimento)</i>	10
4.5. <i>Il livello di tassazione effettiva estera - tax rate virtuale (paragrafo 4.1.2 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettere e), f) e g) del Provvedimento)</i>	16
4.6. <i>Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri - imposte rilevanti (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)</i>	18
4.7. <i>Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri - applicazione del regime CFC nello stato della controllata e possibilità di accreditare le imposte ivi pagate (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)</i>	19
4.8. <i>Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri - passive income test (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)</i>	20
4.9. <i>Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri - Esempio "Il. Caso 2 (Stabile Organizzazione "in esenzione") (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)</i>	21
5. IL CONSEGUIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO ESTERO CONTROLLATO DI PROVENTI PASSIVE	22

5.1. I proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi infragruppo (paragrafo 5.2 dello Schema di Circolare).....	22
5.2. I proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi infragruppo (paragrafo 5.2 dello Schema di Circolare).....	23
6. CIRCOSTANZA ESIMENTE.....	24
6.1. Elementi corroborativi dell'esistenza della circostanza esimente.....	24
7. DETERMINAZIONE, ATTRIBUZIONE E TASSAZIONE DEL REDDITO DEL SOGGETTO ESTERO CONTROLLATO.....	25
7.1. La determinazione del reddito estero (paragrafo 7.1 dello Schema di Circolare). ...	25
7.2. La tassazione separata e la segregazione dei redditi e delle perdite della CFC - utilizzo delle perdite pregresse (paragrafo 7.3 dello Schema di Circolare)	25
7.3. La tassazione separata e la segregazione dei redditi e delle perdite della CFC (paragrafo 7.4 dello Schema di Circolare).....	26
8. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.....	28
9. L'INTERPELLO PROBATORIO.....	28
9.1. I soggetti legittimati alla presentazione dell'interpello (paragrafo 12.2 dello Schema di Circolare).....	28
10. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	29

1. PREMESSA

La Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio (di seguito anche “la Direttiva”), recante “*Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno*” (cd. “ATAD 1” – *Anti Tax Avoidance Directive*), successivamente modificata dalla direttiva UE 29 maggio 2017 n. 2017/952 del Consiglio (cd. “ATAD 2”) ha reso obbligatoria l’introduzione in tutta l’Unione europea una normativa sulle *Controlled Foreign Companies* (di seguito anche “CFC”).

A tal fine, a livello nazionale, è stato emanato il decreto legislativo n. 142 del 2018, attuativo della Direttiva UE 2016/1164, il cui articolo 4 ha riformulato l’articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito anche “TUIR”), recante le disposizioni nazionali in materia di FC, per renderlo conforme alla disciplina comunitaria.

Il comma 13 dell’articolo 167 del TUIR prevede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che detti disposizioni attuative della disciplina in esame. L’articolo 13, comma 7, del Decreto stabilisce che, in attesa di uno specifico provvedimento attuativo (di seguito anche “il Provvedimento”), sono ancora applicabili le disposizioni del D.M. n. 429 del 2001, emanato in attuazione della previgente normativa CFC, ove compatibili con la “nuova” normativa.

L’Agenzia ha posto in consultazione lo Schema di Circolare con i chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni attuative della Direttiva. Lo Schema di Circolare in consultazione fornisce i primi chiarimenti ed esemplificazioni in merito all’applicazione delle norme che impongono, al verificarsi di specifiche condizioni, la tassazione per trasparenza in capo alle società italiane del reddito prodotto dalle proprie controllate estere e/o dalle proprie stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.

Inoltre, l’Agenzia ha posto in consultazione lo il Provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana) indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del TUIR.

Obiettivo del documento, pertanto, è la discussione e l’analisi dei contenuti dello Schema di Circolare e del Provvedimento nei passaggi che, a nostro modo di vedere, necessitano di una modifica e/o di una integrazione di chiarimenti.

2. AMBITO OGGETTIVO

2.1. I soggetti controllati non residenti (paragrafo 2.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] Per quanto riguarda la nozione di stabile organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina CFC, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 162 del TUIR, fatta salva l’applicazione di definizioni più restrittive previste dall’eventuale Convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile nel caso di specie.

In altri termini, in mancanza di una fonte internazionale vincolante per gli Stati, si potrà configurare una stabile organizzazione italiana in presenza dei soli requisiti previsti nell’articolo 162 del TUIR. [...]”

Proposta di modifica/integrazione

Il chiarimento, così come formulato, sembra voler intendere che:

- se la definizione dell’art. 162 del TUIR è più restrittiva di quella della Convenzione, si applica la definizione domestica;
- se la definizione della Convenzione è più restrittiva di quella dell’art. 162 del TUIR, si applica la definizione convenzionale.

Sulla base di quanto sopra, quindi, si applicherebbe sempre la definizione di stabile organizzazione più restrittiva.

Tale interpretazione è in palese contrasto con l’art. 169 del TUIR in base al quale *“le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”*.

Secondo questa norma, e secondo il metodo di interpretazione del rapporto tra norme interne e norme convenzionali generalmente accettato, in presenza di una Convenzione con un determinato Paese si devono applicare le disposizioni convenzionali, a meno che le norme del TUIR non determinino un trattamento più favorevole al contribuente. Pertanto:

- se la definizione della Convenzione è più favorevole di quella dell’art. 162 del TUIR, si applica la definizione convenzionale;
- se la definizione dell’art. 162 del TUIR è più favorevole di quella della Convenzione, si applica la definizione domestica.

Quindi si dovrebbe applicare sempre la definizione di stabile organizzazione meno restrittiva.

Peraltro, lo Schema di Circolare, nel successivo capoverso afferma che *“In altri termini, in mancanza di una fonte internazionale vincolante per gli Stati, si potrà configurare una stabile organizzazione italiana in presenza dei soli requisiti previsti nell’articolo 162 del TUIR.”*

La fonte internazionale può ben prevedere una definizione più favorevole di stabile organizzazione rispetto a quella contenuta nell’articolo 162 del TUIR e, dunque, i due capoversi sembrano essere in contrasto tra loro¹.

¹ A tal proposito, si evidenzia come anche nel paragrafo 2.3.3 “I criteri per stabilire la sussistenza di una stabile organizzazione”) è chiarito che *“il valido esercizio dell’opzione per il regime di esenzione in parola richiede, a sua*

Si suggerisce di allineare il chiarimento fornito alla prassi normativa nonché agli altri passaggi dello Schema di Circolare.

3. IL REQUISITO DEL CONTROLLO

3.1. Esempio a pagina 35 dello Schema di Circolare

Paragrafo dello Schema di Circolare

"[...] Pertanto, se il soggetto A dispone esclusivamente dell'80 per cento degli utili dei soggetti C e B, e a loro volta questi ultimi partecipano entrambi (esclusivamente) agli utili del soggetto estero CFC in misura complessivamente pari all'80 per cento (senza possedere voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultimo), il requisito del controllo della CFC non è verificato in capo ad A (nonostante A partecipi indirettamente al 64 per cento degli utili di CFC). Ciò in quanto, nel caso in esame, A non detiene il controllo di B e C ai sensi dell'articolo 2359 [...]"

Proposta di modifica/integrazione

La descrizione dell'esempio non sembra essere sufficientemente chiara. Si suggerisce di specificare, fin dall'inizio del periodo, che A non ha il controllo ex art. 2359 del Codice Civile né de B né di C, ma ne detiene il diritto alla percezione del 80% degli utili.

4. IL LIVELLO DI TASSAZIONE DEL SOGGETTO CONTROLLATO ESTERO

4.1. Il livello di tassazione effettiva estera – imposte da considerare ai fini dell'Effective Tax Rate (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 3.2 del Provvedimento)

Paragrafo dello Schema di Circolare

"[...] Qualora tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata ovvero lo Stato in cui si verifica il pagamento delle imposte sul reddito della controllata stessa sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate

volta, che si possa configurare una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra quest'ultimo Paese e l'Italia, qualora in vigore, ovvero, in mancanza, facendo ricorso ai criteri stabiliti, a livello interno, dall'articolo 162 del TUIR, a condizione, tuttavia, che anche lo Stato estero ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione secondo le proprie disposizioni nazionali (in caso contrario, infatti, è tout court inibita la possibilità di applicare il regime di bex. in capo alla casa madre residente)".

nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione [...]".

Proposta di modifica/integrazione

Relativamente alle imposte prelevate in altri Stati terzi, si fa riferimento alla Convenzione tra l'Italia e lo Stato terzo, in luogo di quella tra lo Stato della CFC e lo Stato terzo.

Dal momento che le imposte da prendere in considerazione sono *i)* le imposte dovute dalla CFC nello Stato di localizzazione (al netto di crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi) e *ii)* le imposte prelevate in altre giurisdizioni, potrebbero generarsi duplicazioni o salti di imposta in caso di diverse qualificazioni tra la Convenzione con l'Italia e la Convenzione con lo Stato di localizzazione della CFC.

Infatti, potrebbero verificarsi i seguenti scenari:

- a) lo Stato della CFC potrebbe non riconoscere il credito per imposte versate nello Stato terzo perché la Convenzione non le riconosce come imposte sul reddito. In tal caso, l'imposta locale sarebbe al lordo delle imposte versate nello Stato terzo ma quest'ultime potrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera qualora la Convenzione con l'Italia le riconoscesse;
- b) lo Stato della CFC potrebbe riconoscere il credito per imposte versate nello Stato terzo perché la Convenzione le riconosce come imposte sul reddito. In questa ipotesi, l'imposta locale sarebbe al netto delle imposte versate nello Stato terzo ma queste non potrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera se la Convenzione con l'Italia non le riconosce.

Questo aspetto sembrerebbe in parte mitigato dal seguente passaggio a pag. 39 dello Schema di Circolare: *"b) sia alle imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni (ad esempio, ritenute d'imposta prelevate negli Stati della fonte del reddito diversi dallo Stato di localizzazione), versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso, neanche in virtù dell'applicazione dell'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato di localizzazione dell'entità estera controllata e lo Stato della fonte (cfr. paragrafo 3.1 del Provvedimento)"* che indirettamente sembra comunque far riferimento al Trattato tra lo stato della CFC e lo stato terzo. Tuttavia, a ben vedere, mitigherebbe solo la prima casistica ma non anche la seconda.

Sulla base di quanto sopra, potrebbe esser previsto il riferimento alla convenzione tra lo Stato della CFC e lo Stato terzo. Ove questo non fosse possibile, potrebbe esser previsto un meccanismo per evitare questi salti o duplicazioni di imposta.

A tale proposito sarebbe opportuno comunque fornire ulteriori chiarimenti.

4.2. Il livello di tassazione effettiva estera – partecipazione della CFC ad un consolidato fiscale (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettera c) del Provvedimento)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“Nell’ipotesi in cui la controllata estera aderisca a una forma di tassazione di gruppo, rilevano esclusivamente le imposte riferibili alla controllata, singolarmente considerata (cfr. paragrafo 5.1, lettera c) del Provvedimento)”

Proposta di modifica/integrazione

La quota di competenza della CFC singolarmente considerata potrebbe essere di difficile determinazione in relazione alle norme locali che disciplinano il consolidato fiscale le quali potrebbero rendere non agevole, se non impossibile, la ricostruzione puntuale della quota imputabile a ciascuna società partecipante (in particolare se localmente, diversamente dalla normativa italiana, il reddito imponibile consolidato non è determinato come somma algebrica dei redditi imponibili delle società partecipanti).

Potrebbe essere indicato un criterio semplificato per determinare la quota di competenza della CFC, ad esempio in proporzione all’utile prima delle imposte risultante dal bilancio.

4.3. Il livello di tassazione effettiva estera – applicazione del regime CFC nello Stato della controllata di primo livello e possibilità di accreditare le imposte ivi pagate (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] Si ritiene opportuno anticipare che, laddove l’entità estera controllata di secondo livello dovesse risultare assoggettata (anche) alla disciplina CFC italiana, le predette imposte che lo Stato di residenza dell’entità estera controllata di primo livello abbia applicato sui redditi della entità controllata di secondo livello per effetto della propria disciplina CFC, non sono invece accreditabili, stante il tenore letterale del comma 9 dell’articolo 167 del TUIR che consente il riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 165 del medesimo TUIR, in relazione alle sole «imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente [...]”.

L’interpretazione fornita non appare né condivisibile né coerente con quanto appena prima specificato ai fini della verifica dell’*Effective Tax Rate* (paragrafo 4.1)

Infatti, indipendentemente dalla formulazione letterale del comma 9 dell’art. 167 del TUIR richiamato, appare evidente che l’Agenzia ha riconosciuto che le imposte eventualmente versate da una società intermedia in un Paese terzo sul reddito imputato dalla CFC di ultimo

livello devono essere considerate imposte versate sul reddito della CFC e, quindi, devono essere conteggiate nel calcolo della tassazione effettiva che grava sulla stessa CFC.

Se così è (e non potrebbe essere diversamente), non si vede come le stesse imposte relative ai redditi di fonte estera rappresentati dal reddito della CFC allo stesso imputato per trasparenza non rilevinano per la controllante residente ai fini del credito per imposte estere ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

Né potrebbe avere rilevanza l'argomento letterale che la menzione delle imposte pagate all'estero "*dal soggetto non residente*" debba riferirsi solo a quelle effettivamente versate dalla CFC perché altrimenti anche le eventuali ritenute subite dalla CFC in Paesi terzi, essendo operate da altri soggetti, non dovrebbero trovare riconoscimento (mentre tale riconoscimento è stato confermato dalla presente circolare).

Tale riferimento è più correttamente da intendersi alle imposte versate sul reddito della CFC in Paesi esteri, estendendo quindi l'ambito di applicazione sia a valle della CFC (per le ritenute prelevate da terzi in altri stati) sia a monte della CFC (per la tassazione per trasparenza applicata da soggetti terzi sul reddito della CFC).

Infine, non è da trascurare l'effetto di doppia imposizione giuridica che si otterrebbe qualora l'interpretazione indicata nella bozza fosse confermata. In tal caso, il soggetto controllante residente non potrebbe in nessun modo eliminare la doppia imposizione derivante dal fatto che sul reddito della CFC, oltre alle imposte versate dalla CFC stessa che sono ammesse a credito, la partecipante intermedia ha effettivamente versato imposte che non sarebbero accreditabili né al momento della determinazione della tassazione per trasparenza in capo al controllante residente italiano, né in un successivo momento.

Infatti, le imposte in questione non sarebbero recuperabili al momento della percezione dei dividendi distribuiti dalla partecipante intermedia, né ai sensi dell'art. 165 del TUIR con riferimento ai dividendi prelevati da utili prodotti dalla partecipante intermedia, né ai sensi dell'art. 167, comma 10, ultimo periodo del TUIR con riferimento alla parte dei dividendi che si consideri "proveniente" dalla CFC.

Ed invero, quest'ultima possibile qualificazione (cioè il riconoscimento delle imposte versate dalla partecipante intermedia nel paese di residenza sul reddito della CFC imputato ad essa quale credito di imposta al momento della percezione dei dividendi distribuiti dal partecipante intermedio ma "provenienti" dalla CFC, seppure con conseguenti oneri di tracciamento e adeguata documentazione) non è stata indicata dallo Schema di Circolare, nemmeno al paragrafo 7.4. che non menziona il credito ai sensi dell'art. 167, comma 10, ultimo periodo del TUIR.

La doppia imposizione che ne residuerebbe, oltre ad essere vietata dalle disposizioni nazionali (es. art. 163 del TUIR), si pone anche in contrasto con la disciplina comunitaria e la direttiva ATAD.

4.4. Il livello di tassazione effettiva estera – rilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile (paragrafo 4.1.1 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettera d) del Provvedimento)

Paragrafo del Provvedimento

“ [...] d. per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale interna sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti). Tale previsione non riguarda il riversamento collegato alle predette variazioni che sono state considerate rilevanti ai fini del confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015. Sono altresì irrilevanti:

- i. ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all'estero, ad una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;*
- ii. ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna, le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio; [...]”.*

Proposta di modifica/integrazione

Le variazioni non permanenti della base imponibile dipendono solo da diversi criteri temporali di imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi di reddito secondo la legislazione locale e secondo la legislazione italiana. A tali variazioni non può in alcun modo essere ricondotto un effetto di maggiore o minore tassazione effettiva, il quale dipende esclusivamente dai componenti di reddito definitivamente acquisiti a tassazione nei due ordinamenti. Infatti, è necessario confrontare la tassazione effettiva della CFC con la tassazione effettiva che la stessa subirebbe qualora fosse residente in Italia e questo non può dipendere da diversi criteri di imputazione a periodo previsti nei due stati.

Da ciò ne discende che la rilevanza delle differenze non permanenti (escluse quelle con riversamento certo e predeterminato) potrebbe comportare che una società controllata estera possa essere soggetta alla disciplina in esame in un periodo di imposta e non in quello successivo, a parità di condizioni, solo perché lo stesso componente di reddito viene considerato deducibile nel primo anno secondo la legislazione locale e nell'anno successivo secondo la legislazione italiana, ovvero tassato nel primo anno secondo la legislazione italiana e nell'anno successivo secondo la legislazione locale. E questo anche quando, evidentemente, sommando le imposte del primo e del secondo anno (determinate sia secondo la legislazione locale che secondo la legislazione italiana), la tassazione complessiva nei due anni è identica.

L'ulteriore specificazione introdotta che distingue tra il calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna, oltre a generare una maggiore incertezza in merito alla concreta individuazione delle "variazioni non permanenti dal riversamento non certo e predeterminato" (non rilevanti), senza una ragione di sistema, differenzia i due calcoli che logicamente e per equità dovrebbero invece seguire gli stessi criteri.

Infatti, se l'obiettivo è quello di valutare la tassazione effettiva che la società estera subirebbe qualora fosse residente in Italia, non si vede nessuna giustificazione nell'impiegare criteri di determinazione degli imponibili non omogenei.

In particolare, poi, la norma dispone due situazioni opposte che possono portare a risultati paradossali:

- Per il calcolo della tassazione effettiva estera non rilevano le variazioni temporanee che anticipano la tassazione di ricavi o posticipano la deduzione di costi. Quindi sono quelle variazioni fiscali che incrementano la tassazione del periodo corrente a fronte di una corrispondente riduzione della tassazione in periodi futuri, anche se non è individuabile in modo certo l'importo del riversamento che si avrà in ciascun anno a venire.
- Viceversa, nel calcolo della tassazione virtuale interna non rilevano le variazioni temporanee che anticipano la deduzione di costi o posticipano la tassazione di ricavi, cioè quelle che riducono la tassazione del periodo corrente a fronte di una corrispondente aumento della tassazione in periodi futuri.

La conseguenza - totalmente assurda - è che, se nella giurisdizione estera esiste una norma identica a quella italiana che dispone la non deduzione (temporanea) di costi o la non tassazione (temporanea) di ricavi, ovvero la tassazione anticipata (temporanea) di ricavi o la deduzione anticipata (temporanea) di costi, a parità di altre condizioni (anche di aliquota nominale) la tassazione virtuale interna risulterà sempre superiore alla tassazione effettiva estera, con il rischio che la controllata risulti soggetta al regime di tassazione per trasparenza solo per effetto del meccanismo di calcolo disposto dal Provvedimento.

Infatti, se la norma in questione riguarda la non deduzione di costi o la tassazione anticipata dei ricavi, il conseguente incremento della base imponibile ai fini qui in esame si genera solo nella determinazione della tassazione virtuale interna, perché la variazione temporanea in aumento "non rileva" nel calcolo della tassazione effettiva estera. Ugualmente, se la norma riguarda la non tassazione dei ricavi o la deduzione anticipata di costi, il conseguente decremento della base imponibile si genera solo nella determinazione della tassazione effettiva estera, perché la variazione temporanea in diminuzione "non rileva" nel calcolo della tassazione virtuale interna. In entrambi i casi l'imposta rideterminato secondo le norme italiane risulta superiore, pur nell'identità delle norme fiscali.

Pertanto, se l'obiettivo della norma è quello di colpire le localizzazioni delle controllate in giurisdizioni che garantiscono una effettiva imposizione inferiore e non ritenuta congrua, questa valutazione non può che essere riferita ad un tempo lungo, indipendente dai diversi criteri di imputazione a periodo che possono esistere nei due ordinamenti. Ne consegue che tutte le variazioni temporanee dovrebbero non essere rilevanti.

Se, invece, la finalità di questa nuova norma fosse quella di combattere anche l'intento di differimento della tassazione attraverso l'utilizzo di CFC localizzate in giurisdizione che, ad esempio, prevedono norme che consentono temporaneamente la deduzione di costi o la non tassazione di ricavi che risulterebbero non deducibili o tassati in Italia nel periodo corrente, rimandando a periodi futuri l'effettiva tassazione, la norma appare scritta in modo tale da non servire allo scopo.

A questo fine, infatti, sarebbe sufficiente considerare non rilevanti solo nella determinazione della tassazione effettiva estera eventuali variazioni temporanee che riducono l'imponibile corrente, cioè quelle che consentono la deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o la tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio, quindi esattamente l'opposto di come è scritto il testo del punto (i) della norma. Nessun correttivo sarebbe, invece, necessario nella determinazione della tassazione virtuale interna.

Infine, sarebbe opportuno chiarire se l'eventuale variazione fiscale per interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR o di analoga disposizione nell'ordinamento di localizzazione della CFC debba essere considerata una variazione non permanente della base imponibile, con riversamento non certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro, e quindi disciplinata dalla lettera in esame. Questo sia per la particolare rilevanza della variazione in esame, sia perché già connotata da finalità antielusiva al pari della disciplina dell'art. 167 del TUIR. Inoltre, sarebbe opportuno specificare, sempre con riferimento alla gestione delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, di interessi attivi e di ROL riportabile, come queste devono essere gestite, anche in considerazione dell'eventuale appartenenza ad un consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero un analogo regime di tassazione consolidata nel paese di localizzazione della CFC. La tematica già è stata oggetto di incertezza interpretativa che ha portato fra l'altro all'emanazione del recente Principio di diritto n. 8 del 6 aprile 2021.

Paragrafo della Circolare

"[...]L'esigenza di non ammettere invece la sterilizzazione per le variazioni con riversamento non certo e predeterminato è funzionale ad evitare il rischio che venga potenzialmente considerato congruo il livello di tassazione effettiva di una giurisdizione estera anche nel caso in cui quest'ultima consenta il rinvio sine die della tassazione di ricavi o la deduzione anticipata di costi rilevati in bilancio solo prudenzialmente (e che quindi, in ipotesi, potrebbero non manifestarsi mai in futuro) [...]"

Proposta di modifica/integrazione

Tale spiegazione della inconsistente ed incoerente esclusione della rilevanza alle sole differenze non permanenti con riversamento certo e predeterminato non è assolutamente condivisibile ed è frutto di un fraintendimento concettuale delle variazioni fiscali qui in discussione.

Per definizione, le variazioni temporanee (cioè quelle non permanenti) sono tutte e sole le variazioni fiscali che prevedono prima o poi un riversamento. L'unico elemento di incertezza può riguardare il momento del riversamento e l'ammontare esatto che in ogni singolo periodo futuro verrà riversato. Se il riversamento non è previsto (*i.e.*, è "sine die", ovvero potrebbe "non manifestarsi mai") la variazione fiscale è permanente.

La distinzione tra variazioni fiscali permanenti e temporanee è di derivazione contabile e la loro individuazione deve essere effettuata sulla base dei principi contabili adottati.

Nell'ambito dei principi contabili nazionali, il paragrafo 13 dell'OIC 25 espressamente indica:

- *"Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi".*

I principi contabili internazionali, seppure con diversa formulazione, contengono analoghe definizioni al paragrafo 5 dello IAS12:

- *"Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:*
 - a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; o*
 - b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto".*

L'elemento essenziale che deve necessariamente essere presente è la presenza di un futuro riversamento che consenta di riallineare la differente imputazione a periodo prevista dai principi contabili ai fini della determinazione dell'utile di esercizio rispetto alle norme fiscali ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Si aggiunga anche che qualora la voce che ha determinato l'insorgenza della variazione fiscale temporanea venga meno, senza l'effettivo annullamento (ad esempio nel caso in cui lo stanziamento di un fondo rischi si riveli negli esercizi futuri non più necessario pur in assenza della manifestazione del relativo costo), la corrispondente posta contabile deve necessariamente essere riversata mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito contabile, che fiscalmente è il venire meno di un costo che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile e quindi non tassato.

Pertanto, anche in questo caso la variazione mantiene la sua natura temporanea, poiché alla iniziale variazione fiscale in aumento (o diminuzione) corrisponde in ogni caso una successiva e contraria variazione in diminuzione (o aumento) in periodi futuri.

Sulla base di quanto precede, non si vede come possano sorgere esigenze di cautela per evitare il rischio che il riversamento possa non avvenire, perché se questo rischio esiste, la variazione non è temporanea ma permanente.

Al contrario, questa differenziazione nel trattamento delle differenze non permanenti, oltre a generare incertezza sulla loro concreta individuazione, porta a situazioni di non giustificato trattamento sfavorevole e discriminante, come illustrato a commento dello schema di Provvedimento. Tale considerazione assume ancora più rilevanza con riferimento all'ulteriore specificazione fatta nel Provvedimento e commentata nello Schema di Circolare a seconda del segno della variazione temporanea, ammettendo la non rilevanza solo per quelle che abbiano dato luogo a una tassazione anticipata di componenti positivi di reddito o ad una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito, ovvero al versamento di imposte per il riconoscimento di maggiori valori fiscali.

Identiche considerazioni valgono a commento dell'interpretazione fornita rispetto alle variazioni non temporanee con riferimento alla determinazione del *tax rate virtuale* interno (pag. 48-52).

L'assoluta irragionevolezza dell'interpretazione data è confermata dall'elencazione delle variazioni fiscali che non potrebbero essere sterilizzate nella determinazione del *tax rate virtuale interno*, con relativo tentativo di giustificazione (pag. 51-52):

- *svalutazione dei crediti eccedenti i limiti fiscali di cui al comma 1, il cui riversamento si sarebbe verificato soltanto in caso di capienza dei limiti fiscali o realizzo della perdita (art. 106 comma 1 del TUIR);*
- *accantonamenti per fondi rischi e oneri non riconosciuti fiscalmente o eccedenti i limiti fiscali, il cui riversamento si sarebbe verificato quando il rischio o l'onere sarebbe divenuto certo ovvero il fondo sarebbe stato rilasciato a conto economico (art. 107 del TUIR);*
- *compensi agli amministratori (articolo 95, comma 5, del TUIR);*
- *contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99, comma 3, del TUIR).*

In questi casi (e soprattutto dove la variazione fiscale dipende dall'applicazione per legge del criterio di cassa invece che di competenza) il riversamento è assolutamente certo, ed avverrà o al manifestarsi della perdita o onere, o al momento del pagamento, ovvero in ogni caso alla cancellazione dal bilancio della voce che è stata iscritta in contropartita del relativo stanziamento a conto economico.

Dunque, a meno che non si voglia sottintendere che per tali voci l'Agenzia delle Entrate non presuma un elemento di artificiosità al momento in cui insorgono (come se i relativi costi venissero stanziati non in applicazione dei corretti principi contabili nel rispetto dell'inerenza,

della competenza e della prudenza, ma solo per poter beneficiare di un qualche beneficio fiscale), detta elencazione conferma l'irragionevolezza della giustificazione fornita.

Argomentazioni in parte diverse potrebbero riguardare gli interessi passivi non deducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR che lo Schema di Circolare, invece, assimila alle variazioni temporanee sopra elencate. Questa variazione fiscale ha esclusiva derivazione fiscale, nel senso che la quota eccedente degli interessi passivi non trova corrispondente trattamento contabile in una posta di bilancio che possa in futuro essere riversata. Il recupero degli interessi passivi eccedenti appare connotato da un riversamento che può risultare solo eventuale, dipendendo dalle future eccedenze di interessi attivi o di ROL. La natura delle eccedenze di interessi passivi, quindi, appare più simile a quella delle perdite fiscali riportabili, che possono essere recuperate solo in presenza di redditi imponibili futuri.

Pertanto, sarebbe opportuno un chiarimento specifico sulla corretta applicazione dell'art. 96 del TUIR ai fini della determinazione del *tax rate* virtuale interno.

In particolare, un elemento di attenzione dovrebbe essere la possibilità prevista dalla norma domestica del trasferimento dell'eccedenza di interessi passivi al consolidato fiscale, in considerazione del chiarimento che la presenza di un eventuale consolidato fiscale estero è influente ai fini della determinazione del *tax rate* estero.

Anche qualora nella giurisdizione della CFC esistesse una norma di limitazione alla deduzione degli interessi passivi sostanzialmente equivalente quella italiana, qualora la CFC facesse parte di un consolidato fiscale sarebbe necessario coordinare le discipline per evitare risultati incoerenti e non giustificati.

Infatti, se nella giurisdizione estera in caso di consolidato fiscale invece che prevedere la determinazione degli interessi passivi non deducibili a livello della singola società e successivamente il trasferimento al consolidato per l'eventuale recupero della deduzione, fosse prevista la verifica della deducibilità direttamente a livello di gruppo sulla base di un ROL consolidato, nel calcolo dell'imponibile della singola CFC secondo le norme locali probabilmente non sarebbe inclusa alcuna variazione in aumento per interessi passivi indeducibili.

Viceversa, nell'applicare l'art. 96 del TUIR non si potrebbe fare riferimento al trasferimento delle eccedenze al consolidato fiscale, con la conseguenza che nella determinazione del *tax rate* virtuale interno la corrispondente variazione in aumento sarebbe prevista.

Questo diverso trattamento formale potrebbe determinare il mancato superamento della soglia della tassazione effettiva, solo perché il *tax rate* virtuale interno non può prendere in considerazione il fatto che sostanzialmente quegli stessi interessi risultano deducibili all'estero a livello di consolidato fiscale. In altre parole, a parità sostanziale (gli interessi passivi sarebbero deducibili anche secondo l'art. 96 del TUIR qualora non solo la CFC ma tutte le società del consolidato fiscale fossero residenti in Italia) si avrebbe un risultato diverso in

relazione alle modalità in cui nella giurisdizione estera è previsto il recupero delle eccedenze a livello di gruppo.

Si noti, in particolare, che una situazione simile può essere ricorrente nel caso di gruppi esteri dove sia presente una holding con scarsa o nulla attività operativa ma con elevato indebitamento, che faccia parte di un consolidato fiscale locale con le società operative controllate. In un caso siffatto, il contributo degli interessi passivi eccedenti alla formazione del reddito imponibile della holding potrebbe risultare preponderante, con la conseguenza che la sterilizzazione o meno della variazione fiscale potrebbe determinare l'applicazione o la disapplicazione della tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 167 del TUIR anche in assenza di un beneficio fiscale effettivo (a parità di altre condizioni) generato dalla localizzazione della *holding* e del gruppo in quella giurisdizione estera.

Si suggerisce di fornire ulteriori chiarimenti.

4.5. Il livello di tassazione effettiva estera – *tax rate* virtuale (paragrafo 4.1.2 dello Schema di Circolare e paragrafo 5.1, lettere e), f) e g) del Provvedimento)

Paragrafo del Provvedimento

“[...] e. ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna non si tiene conto dell'applicazione in Italia del regime di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Aiuto alla crescita economica - ACE) e delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. Non rilevano, altresì, i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

Il riferimento agli studi di settore appare superato con l'introduzione degli ISA. Sarebbe opportuno modificare il testo.

La rateizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR, è una variazione non permanente della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge, quindi dovrebbe già essere non rilevante ai sensi della lettera d. Per chiarezza del testo potrebbe essere rimosso il riferimento.

Il richiamo ai regimi opzionali è ripetuto nella successiva lettera f). Per chiarezza del testo potrebbe essere rimosso uno dei due riferimenti.

Paragrafo del Provvedimento

“[...] f. non si considerano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

Il richiamo ai regimi opzionali è ripetuto nella precedente lettera e). Per chiarezza del testo potrebbe essere rimosso uno dei due riferimenti.

Paragrafo del Provvedimento

"[...] g. l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione [...]".

Proposta di modifica/integrazione

La disposizione, presente anche nel precedente Provvedimento 2016/143239 del 16 settembre 2016, è stata già oggetto di incertezza interpretativa che ha portato, fra l'altro, all'emanazione del recente Principio di diritto n. 5 del 6 aprile 2021.

In particolare, appare di estrema severità e difficoltà applicativa il riferimento alla circostanza che nello Stato di localizzazione della controllata, viga l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione.

Questo, in primo luogo, richiede complesse analisi della normativa di ordinamenti giuridici esteri che potrebbero non chiaramente riferirsi all'indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione. La stessa identificazione di tali costi potrebbe non risultare di immediata soluzione (la mera detenzione della partecipazione di per sé potrebbe non generare nessun costo, e quindi potrebbe non esistere nell'ordinamento estero una norma che specifichi tale indeducibilità).

La funzione degli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, ben lungi da rappresentare una qualsiasi forma di agevolazione fiscale, consiste nel metodo per evitare la doppia imposizione economica sugli utili di impresa, percepiti o realizzati dal soggetto partecipante sottoforma di dividendi o plusvalenze, che l'ordinamento italiano ha scelto di adottare. Pertanto, sarebbe opportuno riconoscere l'equivalenza di qualsiasi forma analoga di meccanismo per evitare la doppia imposizione mediante l'esenzione (ed al limite anche qualora l'ordinamento estero adottasse il metodo del credito di imposta), a prescindere dal fatto che l'ordinamento italiano preveda una forma di imposizione del 5% che potrebbe non esser prevista nella giurisdizione estera.

In altre parole, una volta verificato che una norma estera abbia la funzione di evitare la doppia imposizione economica sugli utili dell'impresa, indipendentemente alla effettiva formulazione della stessa, dovrebbe essere considerata equivalente alla disposizione del TUIR in esame, con la conseguenza che eventuali diversi impatti sulla determinazione della base imponibile

dovrebbero essere sterilizzati ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna.

Per i commenti al paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 4.4.

4.6. Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri – imposte rilevanti (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo della Circolare

“[...] In relazione alla casa madre assumono rilevanza le imposte dovute sul reddito che dalla stessa è prodotto nel proprio Stato di residenza (al netto cioè del reddito attribuito alla stabile organizzazione, determinato, sulla base del rendiconto redatto ai fini fiscali secondo le regole dello Stato di residenza della casa madre).

In relazione alla branch, per calcolare il livello effettivo di imposizione da questa subita, devono essere prese in considerazione le imposte da essa corrisposte, da confrontare con il reddito alla stessa attribuito (sempre determinato sulla base del rendiconto redatto ai fini fiscali nello Stato di residenza della casa madre) [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

L'interpretazione fornita riguarda il caso di un soggetto controllato non residente con stabile organizzazione in uno Stato terzo, quando il soggetto controllato non residente applica una forma di *branch exemption*.

In questo caso, lo Schema di Circolare chiarisce che è necessario effettuare due test separati: uno con riferimento alla casa madre ed uno con riferimento alla *branch*. Tale interpretazione risulta coerente con la natura della *branch exemption*, che sostanzialmente rappresenta una modalità impositiva dei redditi prodotti all'estero secondo a quale la *branch* viene trattata come se fosse un'entità giuridica separata e la doppia imposizione economica è risolta secondo il metodo dell'esenzione invece che secondo il metodo del credito di imposta. Pertanto, è come se la *branch exemption* desse luogo ad un soggetto fiscale distinto ed autonomo localizzato nella giurisdizione della *branch*. A conferma di ciò, si noti che nel successivo esempio a pag. 57 testualmente si indica che *“la conseguenza dell'applicazione della branch exemption nello Stato Alfa è che la Casa-Madre e la SO sono considerate come fossero soggetti fiscalmente indipendenti, assoggettati a imposizione esclusivamente nei rispettivi Stati di localizzazione per i redditi ivi prodotti”*.

Se questo è vero, non si comprende perché:

- ai fini della determinazione del *tax rate estero* della casa madre, si debba specificare che le imposte da considerare sono al netto del reddito imputato alla *branch*, mentre ciò che dovrebbe rilevare sono le imposte effettivamente versate (che naturalmente non terranno conto del reddito della *branch*, secondo le disposizioni previste

- localmente) ed il reddito (contabile) prima delle imposte della sola casa madre (anche esso determinato secondo le disposizioni previste localmente);
- ai fini della determinazione del *tax rate* estero della *branch*, si debba considerare il reddito alla stessa attribuito ma determinato sulla base del rendiconto redatto ai fini fiscali nello stato di residenza della casa madre, invece che del bilancio o rendiconto redatto localmente dalla *branch* e preso a base per la determinazione delle imposte locali.

Per giunta, potrebbe anche accadere che lo Stato della casa madre non richieda la predisposizione di alcun rendiconto relativo alla *branch* esente, ed in ogni caso potrebbero essere utilizzati criteri difformi rispetto a quelli impiegati dalla *branch* per la determinazione delle imposte effettivamente versate nella sua giurisdizione.

Pertanto, se la *branch exemption* determina la separazione figurativa della *branch* dalla casa madre, sarebbe opportuno specificare che dovrebbero essere presi in considerazione distintamente per la casa madre e per la *branch*, da un lato il reddito contabile e dall'altro le relative imposte, comunque determinate secondo le proprie disposizioni contabili e fiscali locali.

Peraltro, si nota che nel successivo esempio a pag. 55 si fa riferimento il rendiconto economico redatto ai fini fiscali nello Stato Beta, cioè quello della *branch* e non quello della casa madre, come giustamente dovrebbe avvenire. Sarebbe quindi opportuno omogeneizzare i testi. Infine, si ricorda che da un punto di vista operativo risulta molto più frequente il caso in cui casa madre e *branch* procedono separatamente alla contabilizzazione dei propri costi e ricavi, e solo successivamente procedano all'aggregazione per la redazione del bilancio complessivo della società. Pertanto, la logica secondo cui prima si ottiene il bilancio della società e da questo si sottrae il rendiconto della *branch* potrebbe risultare lontana dalla realtà operativa delle società e richiedere ulimirei e ingiustificati oneri amministrativi che incrementano la già complessa applicazione e documentazione della tassazione per trasparenza.

4.7. Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri – applicazione del regime CFC nello stato della controllata e possibilità di accreditare le imposte ivi pagate (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] Nella medesima ottica, laddove la stabile organizzazione dovesse risultare assoggettata (anche) alla disciplina CFC italiana, le predette imposte che lo Stato di residenza della controllata estera abbia applicato sui redditi della stabile organizzazione esente per effetto dell'applicazione della propria disciplina CFC sarebbero accreditabili ai sensi del comma 9 dell'articolo 167 del TUIR. Nel caso in esame, infatti, non è di ostacolo al riconoscimento del credito d'imposta estero la formulazione del citato comma 9, in cui si ammette «in detrazione, con le modalità e nei limiti dell'art. 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente». Sul punto si rinvia al paragrafo 7.4. [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

L'interpretazione fornita porterebbe a trattare in modo opposto due situazioni sostanzialmente identiche, in virtù del tenore letterale del comma 9 dell'art. 167 del TUIR (tra l'altro, emanato prima dell'introduzione della *branch exemption* in Italia, e quindi prima che tali fenomeni fossero opportunamente studiati e valutati).

Lo stesso Schema di Circolare pone il raffronto tra il caso di partecipazione indiretta in una CFC per mezzo di un soggetto non residente che applica, secondo la propria legislazione domestica, una forma di tassazione per trasparenza del reddito della CFC, con il caso di un soggetto non residente con *branch* in regime di esenzione, che applica, secondo la propria legislazione domestica, una forma di tassazione per trasparenza del reddito della *branch*.

È del tutto evidente che, per quanto ricordato prima sulla natura e funzione del regime di *branch exemption*, che le due situazioni sono economicamente e fiscalmente identiche, unica differenza essendo la distinzione soggettiva da un punto di vista giuridico formale nel primo caso. Se i due casi da un punto di vista fiscale sono equivalenti e trattati allo stesso modo per le altre implicazioni, non c'è ragione di avere conseguenze opposte in merito al riconoscimento del credito per le imposte estere. Appare, quindi, sorprendente che l'Agenzia cerchi di giustificare la differente interpretazione solo appellandosi alla formulazione letterale della norma.

Si ricorda che la disciplina CFC, così come emergente dalle discussioni in sede OCSE e trasposte nella direttiva ATAD, deve essere ispirata a criteri di effettività sostanziale, non solo nella valutazione della imposizione effettiva, ma anche per l'eliminazione della doppia imposizione e quindi per il riconoscimento del credito per le imposte estere. Diversi trattamenti per casi sostanzialmente identici solo per effetto della formulazione letterale di una norma scritta prima del recepimento della disciplina comunitaria appaiono assolutamente non coerenti con la nuova impostazione della disciplina in esame.

Sarebbe, quindi opportuno allineare il chiarimento sul credito di imposta per il caso di catena di controllo indiretto, non giustificato sostanzialmente, a quello, corretto, indicato per un soggetto non residente con *branch* all'estero in regime di esenzione.

4.8. Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri – *passive income test* (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

"[...] In questo caso, in cui trova applicazione il metodo del credito d'imposta, il c.d. passive income test va effettuato considerando unitariamente tutti i ricavi della società X, sia quelli riferibili alla casa-madre, sia quelli della stabile organizzazione (di seguito, i "Ricavi

Complessivi”). Se i passive income superano un terzo dei Ricavi Complessivi, la condizione di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR è soddisfatta. Per semplicità, si ipotizzi che sia la Casa-Madre sia la SO conseguano ricavi composti prevalentemente da passive income [...].

Proposta di modifica/integrazione

Per coerenza e chiarezza espositiva, sarebbe opportuno spostare questo chiarimento al successivo capitolo 5 in tema di *Passive Income Test*. In questa sede potrebbe essere sufficiente ipotizzare che il *Passive Income Test* è verificato e rimandare al capitolo 5 per i dovuti chiarimenti.

4.9. Il test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri – Esempio “II. Caso 2 (Stabile Organizzazione “in esenzione”) (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] c) In applicazione della branch exemption, viene sottratto il reddito della SO risultante dal rendiconto redatto per i fini fiscali secondo le regole dello Stato Alfa che è pari a 70 (e tiene conto, in quanto ritenuti rilevanti dalla giurisdizione della Casa-Madre ai fini del calcolo del reddito da attribuire alla stabile organizzazione in esenzione, delle operazioni - internal dealing - fra Casa-Madre e SO, cfr. Caso 1)”.

“[...] h) Per quanto riguarda la SO, il rendiconto economico redatto ai fini fiscali nello Stato Alfa evidenzia un risultato di esercizio pari a 70 (comprensivo della remunerazione dei servizi resi dalla Casa-Madre alla SO - internal dealing - per un valore pari a 30).

“[...]o) Il reddito virtuale della Casa-Madre, tuttavia, è calcolato sottraendo al reddito virtuale della Società X (340) il reddito virtuale della SO (80). p) Al reddito imponibile di 260 della Casa-Madre (pari al risultato contabile di 230 più 30 di variazioni in aumento permanenti riferibili ai costi e ai ricavi della Casa-Madre) viene applicata l’aliquota IRES del 24%. L’imposta virtuale è pari a 62,4 [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

In riferimento alla lettera c), sarebbe opportuno non specificare le modalità di applicazione della *branch exemption*, che potrebbero risultare totalmente difformi da criteri che ispirano la corrispondente disciplina italiana, senza, quindi, entrare nel merito delle modalità di determinazione del reddito contabile della casa madre.

In riferimento alla lettera h) sarebbe opportuno non entrare nel merito delle modalità di determinazione del reddito contabile della *branch*, evitando di fare riferimento al rendiconto economico redatto ai fini fiscali nello Stato della casa madre, che è del tutto indifferente per il calcolo delle imposte locali della *branch*. Infatti, nel paese della casa madre potrebbero essere

applicati criteri contabili difforni da quelli dello stato Beta, che sono quelli rilevanti per le imposte versate in tale stato dalla *branch*.

In riferimento alla lettera o) lo Schema di Circolare sembra seguire la logica di calcolo che si avrebbe applicando il regime di *branch exemption* secondo le norme italiane. Sarebbe più coerente con il principio che *"le due entità, Casa-Madre e SO, sono trattate separatamente anche ai fini del calcolo del tax rate virtuale italiano"* (come indicato alla precedente lett. k) a pag. 59) determinare il tax rate virtuale interno della casa madre sulla base del bilancio o rendiconto della sola casa madre (con esclusione delle componenti contabili relative dalla *branch*), a cui applicare le norme italiane per la determinazione del reddito di impresa.

Peraltro, nella successiva lettera p) si indica che il reddito imponibile della casa madre si determina non come sottrazione del reddito della *branch* dall'imponibile virtuale totale (come recita la lett. o)), ma più correttamente come somma tra il reddito contabile della casa madre e le variazioni fiscali ad essa riferite. Sarebbe opportuno chiarire il punto ed omogeneizzare il testo.

Nell'esempio in discussione non dovrebbero risultare differenze in termini di conseguenze, poiché si assume che il reddito prima delle imposte della *branch* corrisponda a quello che viene utilizzato dalla casa madre per la determinazione (per differenza) del proprio reddito. Qualora, invece, i criteri contabili su cui si fonda la determinazione della base imponibile nelle due giurisdizioni siano divergenti, si potrebbero generare casi di differente esito del test in relazione alla logica di calcolo impiegata.

Si ricorda che da un punto di vista operativo risulta molto più frequente il caso in cui casa madre e *branch* procedono separatamente alla contabilizzazione dei propri costi e ricavi, e solo successivamente procedano all'aggregazione per la redazione del bilancio complessivo della società. Pertanto, la logica secondo cui prima si ottiene il bilancio della società e da questo si sottrae il rendiconto della *branch* potrebbe risultare lontana dalla realtà operativa delle società e richiedere ulimirei e ingiustificati oneri amministrativi che incrementano la già complessa applicazione e documentazione della tassazione per trasparenza.

5. IL CONSEGUIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO ESTERO CONTROLLATO DI PROVENTI "PASSIVE"

5.1. I proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi infragruppo (paragrafo 5.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

"[...] ai fini del test rilevano sia i proventi dell'entità estera controllata derivanti dalla rivendita a terzi indipendenti di beni acquistati da imprese associate, sia quelli derivanti dalla rivendita a imprese associate di beni dalla stessa acquistati da terzi indipendenti; [...]".

Proposta di modifica/integrazione

Lo Schema di Circolare sembra contraddire quanto recentemente affermato dalla Direzione centrale grandi contribuenti, per il caso in cui la compravendita di beni e servizi coinvolga sia società del gruppo che soggetti terzi. La dottrina ha, in modo unanime, ritenuto che andassero computati nei proventi da *passive income* solo quelli derivanti da operazioni interne al gruppo, sia per l'acquisto che per la vendita. A tale proposito, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate aveva risposto a uno specifico interpello (non pubblicato ma di cui la stampa specializzata ha ampiamente discusso), confermando l'interpretazione sopra indicata. Infatti, l'Agenzia ha correttamente riconosciuto come rilevino solo le operazioni che, sia nella fase di acquisto/ricezione dei beni che nella successiva fase di cessione/fornitura, si rivolgono a soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

In sostanza, le uniche operazioni realizzate dalle controllate estere, da considerarsi *passive income* sarebbero le vendite a società del gruppo di prodotti precedentemente acquistati da altre società appartenenti al gruppo stesso. In modo sorprendente e minando il principio del legittimo affidamento, la bozza in consultazione sembra contraddire la conclusione appena riassunta. Pur operando ugual richiamo a quanto indicato al paragrafo 78 del Report OCSE - Acrion 3 del BEPS sulle c.d. "*invoicing companies*", secondo la nuova interpretazione fornita dalla bozza di Circolare, ai fini del test rilevarebbero sia i proventi dell'entità estera controllata derivanti dalla rivendita a terzi indipendenti di beni acquistati da imprese associate, sia quelli derivanti dalla rivendita a imprese associate di beni dalla stessa acquistati da terzi indipendenti.

Si suggerisce di fornire ulteriori chiarimenti in merito.

5.2. I proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi infragruppo (paragrafo 5.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

"[...] L'idoneità o meno di apportare valore economico va comunque verificata in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di un'analisi fattuale, al fine di verificare la sussistenza o meno di valore aggiunto scarso o nullo da attribuire all'apporto della controllata estera". [...] Si precisa, inoltre, che la locuzione utilizzata "con valore economico scarso o nullo" deve intendersi riferita al valore aggiunto apportato dalle operazioni realizzate dai soggetti controllati esteri, mediante l'impiego delle risorse di cui dispongono, e non al valore economico dell'operazione, in sé considerata, della cessione/acquisto dei beni o della prestazione dei servizi prestati/ricevuti. [...]"

Proposta di modifica/integrazione

Dal momento che lo stesso Schema di Circolare (nonché le norme in commento e la Relazione illustrativa alle stesse), ai fini della verifica del requisito del “basso valore aggiunto” richiamano esplicitamente la disciplina sul *transfer pricing*, sarebbe opportuno richiamare l’analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti, e degli assets impiegati, invece che riferirsi genericamente ad un’analisi fattuale di cui non sono ben definiti né il contenuto né la portata. In tale modo si rimanderebbe alle tecniche ampiamente condivise in ambito internazionale (OCSE) e domestico per effettuare la verifica di questa condizione fondamentale per l’applicazione della disciplina in esame.

Ugualmente, sarebbe opportuno specificare che il valore aggiunto apportato deve essere il risultato delle funzioni svolte, dei rischi assunti, e degli assets impiegati dalla CFC.

6. CIRCOSTANZA ESIMENTE

6.1. Elementi corroborativi dell’esistenza della circostanza esimente

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] Resta inteso che la circostanza che l’entità estera svolga la sua attività economica sostanziale rivolgendosi al mercato di insediamento, sebbene non sia condizione necessaria per la disapplicazione della CFC rule, sarà comunque valorizzata nell’apprezzamento dell’esimente, coerentemente con quanto previsto dalla Corte di Giustizia che, nella citata sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006 (causa C-196/04), ha rilevato come “la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

Il concetto di radicamento nel mercato, così come interpretato dall’Agenzia delle Entrate (già prima della sua formulazione normativa), sembrava prescindere dalla modalità di esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo incentrato fundamentalmente sulla dimostrazione di un “*collegamento al mercato di sbocco o al mercato di approvvigionamento*”. Solo in seconda istanza (cioè quando questo legame non fosse evidente o significativo, era possibile “*valorizzare anche altri elementi eventualmente prodotti dal contribuente a supporto della richiesta disapplicativa*”, tendo conto delle “*ragioni economiche-imprenditoriali che hanno portato l’impresa residente a investire nello Stato o territorio*” (cfr. Circ. 51/E del 6 ottobre 2010).

Invece, la Sentenza Cadbury Schweppes, qui richiamata, sembra concentrarsi maggiormente sul fatto che la partecipazione “*in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio*” sia realizzata per il fatto stesso dell’esistenza di “*un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale*”. Tanto che, secondo la Sentenza, sono da censurare solo i “*comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività*”.

economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale".

Sulla base di questo, sarebbe opportuno rimuovere il riferimento al concetto di radicamento al mercato, ormai non più previsto dalla norma, anche come semplice corroborativo della prova della circostanza esimente, che si fonda su diversi e specifici elementi (personale, attrezzature, attivi e locali), ovvero, in alternativa, chiarire in modo inequivocabile che l'esimente può essere invocata anche in assenza del radicamento sul mercato (ad esempio per strutture di trading estero su estero) qualora in ogni caso sia comprovato l'esercizio di un effettiva attività economica con le caratteristiche e le modalità richieste dalla norma (personale, attrezzature, attivi e locali).

7. DETERMINAZIONE, ATTRIBUZIONE E TASSAZIONE DEL REDDITO DEL SOGGETTO ESTERO CONTROLLATO

7.1. La determinazione del reddito estero (paragrafo 7.1 dello Schema di Circolare).

Paragrafo dello Schema di Circolare

" [...] Il principio della derivazione rafforzata trova applicazione anche per le CFC che redigono il bilancio di esercizio in base alla direttiva 2013/34/UE, in conformità a quanto avviene per i c.d. soggetti Nuovi OIC (cfr. articolo 83, comma 1-bis, del TUIR).

Viceversa, quando il bilancio di esercizio della controllata estera è redatto secondo principi contabili diversi dai precedenti, il reddito della società controllata imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane [...]"

Proposta di modifica/integrazione

Il chiarimento fornito non sembra condivisibile e sembra creare disparità di trattamento. Difatti, se il principio fondante della nuova disciplina è colpire la localizzazione delle controllate in giurisdizioni che consentono un'imposizione effettiva non congrua con quella italiana, l'effetto deve essere quello di applicare un'imposizione equivalente a quella che la CFC subirebbe qualora fosse residente in Italia. Ed a tale fine, non si spiega l'impossibilità di applicare la derivazione rafforzata per tutte le società localizzate in stati non UE (e quindi non soggette alla direttiva citata) se non per quelle che, avendo i requisiti per essere considerate micro-imprese secondo i principi contabili italiani, non applicherebbero tale principio anche qualora fossero residenti in Italia.

7.2. La tassazione separata e la segregazione dei redditi e delle perdite della CFC – utilizzo delle perdite pregresse (paragrafo 7.3 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] A questo riguardo, si precisa che in compensazione del reddito della CFC, determinato nel quadro FC del Modello Redditi, possano essere utilizzate solo le perdite ivi indicate. Pertanto, come anticipato al paragrafo 7.1, se il contribuente intende utilizzare le perdite della CFC, lo stesso è tenuto a compilare, negli esercizi in cui queste emergono, il quadro FC così da tenerne memoria in sede di successiva tassazione per trasparenza.

Esemplificando, nel caso in cui negli esercizi n e $n+1$ della CFC siano state registrate perdite e nell'esercizio $n+2$ emerga un reddito imponibile, il socio residente è tenuto a compilare il quadro FC e a tassare per trasparenza il reddito estero, utilizzando le perdite pregresse. In caso di mancata compilazione del quadro FC nell'anno $n+2$ (a seguito della dimostrazione dell'esimente di cui al successivo comma 5), il soggetto residente, laddove non intenda comunque procedere al “monitoraggio” dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'entità estera CFC, perde la possibilità di riportare le perdite pregresse negli esercizi futuri. [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

Lo Schema di Circolare sembra suggerire, in continuità con precedenti chiarimenti di prassi, che si possa decadere dal diritto di scomputo delle perdite pregresse maturate in costanza del regime CFC qualora la controllante italiana non effettui il monitoraggio attraverso la compilazione del quadro FC in un periodo di imposta in cui detto regime non si renda applicabile per effetto dell'esimente ed in un periodo d'imposta successivo tale regime si riapplichino nuovamente.

Al riguardo si segnala come, da un punto di vista sostanziale, non sia condivisibile il divieto di scomputo di perdite pregresse non precedentemente indicate in dichiarazione.

Inoltre, la norma non condiziona lo scomputo della perdita al monitoraggio e pertanto, il contribuente non può essere assoggettato a tale obbligo in assenza di una disposizione normativa che lo imponga. Difatti, ammettendo l'impostazione seguita dall'Agenzia delle Entrate si rappresenterebbe un'estensione della normativa non specificatamente prevista e del tutto contraria al consuetudinario utilizzo delle perdite pregresse legittimamente accumulate.

7.3. La tassazione separata e la segregazione dei redditi e delle perdite della CFC
(paragrafo 7.4 dello Schema di Circolare)

a) *Credito di imposta per redditi prodotti all'estero*

Paragrafo dello Schema di Circolare

“ [...] Possono essere accreditabili anche le imposte pagate dalla CFC in Stati terzi rispetto a quello di localizzazione, come ad esempio le ritenute d'imposta da questa subite all'estero su interessi, canoni o dividendi percepiti (cfr. risoluzione 112/E del 2017).

Come illustrato al paragrafo 4.1.1, in caso di controllo indiretto, realizzato attraverso una catena societaria che si snoda su più livelli partecipativi, potrebbe accadere che l'entità estera controllata sia già assoggettata ad imposizione in un altro Stato che applica la normativa sulle controllate estere. In tali casi, il tenore letterale del comma 9 dell'articolo 167 del TUIR, in sede di imputazione del reddito della CFC in capo al controllante italiano, non consente di rendere accreditabili anche le imposte assolte sul reddito della CFC dai soggetti controllanti esteri "intermedi" che abbiano a loro volta applicato la tassazione per trasparenza della medesima CFC in base alla propria disciplina interna. Diversa è l'ipotesi in cui la stabile organizzazione all'estero dell'impresa residente detenga a sua volta partecipazioni in una CFC. Qualora anche la stabile organizzazione assoggettasse ad imposizione per trasparenza il reddito della CFC in virtù della legislazione vigente nel suo Stato di localizzazione, le imposte da questa versate all'estero, a titolo definitivo, sono infatti da riconoscere in detrazione ai fini della tassazione del medesimo reddito in capo all'impresa residente ai sensi della disciplina in esame. Ciò a prescindere dal fatto che l'impresa residente abbia o meno optato per il regime della branch exemption [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

In riferimento al primo paragrafo riportato sarebbe opportuno specificare la fonte normativa per l'individuazione delle imposte estere rilevanti a questi fini. In particolare, sarebbe utile specificare se deve essere fatto sempre riferimento al Trattato tra l'Italia e il Paese estero, ovvero al trattato tra il Paese della CFC ed il Paese estero.

Inoltre, con riferimento al caso in cui le imposte estere siano state prelevate in misura eccedente quella prevista dal trattato applicabile, sarebbe opportuno chiarire se possono valere i chiarimenti forniti dalla circolare sul reddito per imposte estere art 165 TUIR. Infatti, in tale documento di prassi è stato indicato che, se una società italiana subisce una ritenuta piena in un paese con cui è applicabile il trattato, la parte eccedente non è accreditabile in Italia ma, eventualmente, può essere solo chiesta a rimborso nello stato estero che la ha “arbitrariamente” (*rectius*, in violazione del trattato) applicata. Allora, in un caso del genere verificatosi nei rapporti tra ala CFC ed uno stato terzo, secondo tale interpretazione non potremmo considerare tutto il prelievo che la CFC subisce all' estero ma solo quello previsto dal trattato tra i due stati. E resterebbe ancora da chiarire se si possa ritenere valida l'interpretazione allora fornita secondo cui l'eventuale eccedenza non rimborsata può essere considerata un costo deducibile, forse nella determinazione del reddito della CFC da imputare per trasparenza al controllante residente

Uguualmente, qualora la ritenuta convenzionale non si potesse applicare perché lo stato terzo non considera la CFC quale beneficiario effettivo, sarebbe opportuno chiarire se la ritenuta eventualmente subita sarebbe ancora creditabile.

In riferimento al secondo paragrafo riportato, come indicato a commento del paragrafo 4.1.1, questa interpretazione non appare condivisibile e genera situazioni di doppia imposizione

contrari ai principi della direttiva ATAD, nonché discrimina tra situazioni sostanzialmente identiche. Sarebbe opportuno, pertanto, modificare il contenuto del paragrafo 4.1.1 come sopra descritto ed aggiornare il paragrafo in oggetto coerentemente con le modifiche apportate.

8. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'intero paragrafo dello Schema di Circolare non fornisce interpretazioni coerenti con la normativa né informazioni sufficienti a chiarire la complessa disciplina della distribuzione dei dividendi da CFC, tenendo conto del combinato disposto degli art. 47-bis, 89 e 167 del TUIR, i quali richiederebbero un migliore coordinamento. In particolare:

- non è trattato il caso di distribuzione di dividendi da CFC per la quale sia stata disapplicata la tassazione per trasparenza;
- non è trattata la relazione tra la dimostrazione dell'esimente ex art. 167, comma 5, e ex art. 47-bis, comma 2, lett. a) del TUIR;
- non è trattata la disciplina del credito indiretto per le imposte estere pagate dalla CFC in caso di disapplicazione ex art. 47-bis, comma 2, lett. a) del TUIR.

Inoltre, sarebbe opportuno approfondire l'interpretazione che supera la Circ. 51/E del 2010 in merito all'estensione della non tassazione dei dividendi nel caso in cui sia stata applicata la tassazione per trasparenza, con riferimento ai seguenti aspetti:

- in base al tenore letterale dell'art. 89 del TUIR, la quota del dividendo distribuito dalla CFC ed eccedente l'effettiva tassazione per trasparenza applicata, anche in anni precedenti, non dovrebbe qualificarsi per l'esclusione del 95%, come invece indicato nello Schema di Circolare, a meno che non si chiarisca che, con riferimento a tale eccedenza, ai fini della verifica ai sensi dell'art. 47-bis comma 1, lett. a) del TUIR, l'imposta versata dal controllante residente in applicazione dell'art. 167 del TUIR deve essere considerata nel calcolo della tassazione effettiva della CFC; tenuto conto che con il nuovo regime, in costanza del controllo, le due condizioni per l'applicazione dell'art. 167 del TUIR devono essere verificate anno per anno, se esiste la possibilità di alternanza nell'applicazione o meno della tassazione per trasparenza, anche in considerazione dell'eventuale disapplicazione in base alla circostanza esimente, con esigenza/facoltà di tracciamento degli utili da cui sono prelevati i dividendi distribuiti dalla CFC.

9. L'INTERPELLO PROBATORIO

9.1. I soggetti legittimati alla presentazione dell'interpello (paragrafo 12.2 dello Schema di Circolare)

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] È possibile presentare un’unica istanza di interpello nel caso in cui un’impresa residente controlli, direttamente o indirettamente, una holding estera, che a sua volta detiene numerose partecipazioni in società estere, collegate tra loro da un nesso funzionale e sia la holding che le sue partecipate ricadono nell’ambito di applicazione della normativa CFC (cfr. circolare n. 23/E del 2011). Fermo restando che l’esimente di cui al comma 5 dell’articolo 167 del TUIR presuppone un esame da condurre a livello di singola società controllata estera, in caso di strutture particolarmente articolate, sarà adeguatamente valutata, in sede di interpello, la circostanza che tale struttura non comporta la distrazione di utile dall’Italia verso altri Paesi o territori, nonché le ragioni economiche-imprenditoriali alla base della stessa.ì [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

La bozza di Circolare prevede la presentazione di interpello probatorio per un gruppo di società estere solo se tutte, isolatamente considerate, integrano i requisiti dell’art. 167 del TUIR.

Sarebbe opportuno estendere tale possibilità ai casi in cui, seppure non tutte le società del gruppo estero si qualificano come CFC, l’esistenza del gruppo implichi delle conseguenze sulla determinazione del *tax rate estero* o del *tax rate virtuale* interno che non possono essere adeguatamente valutate in fase di semplice applicazione delle disposizioni previste per il calcolo della tassazione effettiva.

Tale caso si potrebbe presentare, ad esempio, quando le società estere fanno parte di un consolidato fiscale locale che ha regole di determinazione dell’imponibile consolidato che non rendono immediata e coerente la segregazione della quota di imposta imputabile alla singola società che integra i requisiti per essere CFC.

10. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Paragrafo dello Schema di Circolare

“[...] Le nuove regole CFC si applicano a partire dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Si evidenzia che il periodo d’imposta da considerare è quello del socio residente e non quello della controllata estera [...]”.

Proposta di modifica/integrazione

Sarebbe opportuno chiarire la decorrenza delle nuove norme anche in relazione alla conseguente e collegata disciplina della distribuzione dei dividendi distribuiti dalla CFC.